

La mappa delle detrazioni



RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (36-50-65%), MOBILI ED ELETTRODOMESTICI (50%)

Percentuale di detrazione e limite massimo di spesa agevolata sullo stesso intervento (anche su più anni) effettuato nella stessa unità immobiliare (comprensiva di pertinenza), in base alla data del bonifico

Tipologia di agevolazione	Fino al 25 giugno 2012	Dal 26 giugno 2012 al 5 giugno 2013	Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013	Dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015	Dal 1 gennaio 2016
<ul style="list-style-type: none"> - Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su abitazioni (anche manutenzioni ordinarie di parti comuni condominiali). - Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi. - Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. - Eliminazione delle barriere architettoniche. - Prevenzione di atti illeciti di terzi. - Cablatura di edifici. - Contenimento dell'inquinamento acustico. - Misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica (*) - Bonifica dall'amianto. - Riduzione degli infortuni domestici. - Conseguimento di risparmi energetici, compreso il fotovoltaico (articolo 16-bis, comma 1, Tuir). - Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati (articolo 16-bis, comma 3, Tuir) (**) 	Detrazione Irpef del 36% a regime, con limite di spesa di 48.000 euro e detrazione di 17.280 euro	Detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 96.000 euro e detrazione di 48.000 euro	Detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 96.000 euro e detrazione di 48.000 euro	Detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 96.000 euro e detrazione di 48.000 euro	Detrazione Irpef del 36%, con limite di spesa di 48.000 euro e detrazione di 17.280 euro
Mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.	Nessuna detrazione	Nessuna detrazione	Detrazione Irpef del 50%, solo se spetta la detrazione del 50% per uno dei lavori dell'articolo 16-bis, Tuir, pagati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013	Detrazione Irpef del 50%, solo se spetta la detrazione del 50% per uno dei lavori dell'articolo 16-bis, Tuir, pagati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015	Stop alla detrazione

(*) Le misure antisismiche e opere per la messa in sicurezza statica, riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, saranno detraibili Irpef ed Ires al 65%, per i bonifici effettuati dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della Legge 90/13, di conversione del DL 63/13) e fino al 31 dicembre 2014 ovvero al 50% dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, nel limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare. Negli altri casi, spetta la detrazione Irpef del 36% (50% per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015).

(**) Solo se si ritiene applicabile anche per il 2014 e il 2015 l'interpretazione estensiva della circolare dell'agenzia delle Entrate 18 settembre 2013, n. 29/E, paragrafo 2.1, la quale per il periodo che va dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 ha compreso anche questi acquisti tra quelli super-agevolati al 50%. L'articolo 16, comma 1, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, però, proroga il maxi-bonus del 50% al 2014 e ora al 2015 solo agli interventi dell'articolo 16-bis comma 1, Tuir e "ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis", Tuir (si veda Il Sole 24 Ore del 31 dicembre 2013)

RISPARMIO ENERGETICO QUALIFICATO (55-65%)

Percentuale di detrazione e limite massimo di spesa agevolata sullo stesso intervento (anche su più anni) effettuato nella stessa unità immobiliare (comprensiva di pertinenza), in base alla data del bonifico

Tipologia di agevolazione	Dal primo gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007	Dal primo gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2011	Dal primo gennaio 2012 e fino al 5 giugno 2013	Dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015	Dal primo gennaio 2016
Pannelli solari per la produzione di acqua calda	Detrazione del 55%, con limite di spesa di 109.090,91 euro e di detrazione di 60.000 euro	Detrazione del 55%, con limite di spesa di 109.090,91 euro e di detrazione di 60.000 euro	Detrazione del 55%, con limite di spesa di 109.090,91 euro e di detrazione di 60.000 euro	Detrazione del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro	Stop alla detrazione del 55-65%, ma resta la possibilità di beneficiare del 36% dell'articolo 16-bis, Tuir.
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaia a condensazione	Detrazione del 55%, con limite di spesa di 54.545,45 euro e di detrazione di 30.000 euro (*)	Detrazione del 55%, con limite di spesa di 54.545,45 euro e di detrazione di 30.000 euro (*)	Detrazione del 55%, con limite di spesa di 54.545,45 euro e di detrazione di 30.000 euro (*)	Detrazione del 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30.000 euro (*)	Stop alla detrazione del 55-65%, ma resta la possibilità di beneficiare del 36% dell'articolo 16-bis, Tuir.
Pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia	No	Detrazione del 55%, con limite di spesa di 54.545,45 euro (*)	Detrazione del 55%, con limite di spesa di 54.545,45 euro (*)	Detrazione del 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30.000 euro (*)	Stop alla detrazione del 55-65%, ma resta la possibilità di beneficiare del 36% dell'articolo 16-bis, Tuir.
Scaldacqua a pompa di calore	No	No	Detrazione del 55%, con limite di spesa di 54.545,45 euro (*)	Detrazione del 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30.000 euro (*)	Stop alla detrazione del 55-65%, ma resta la possibilità di beneficiare del 36% dell'articolo 16-bis, Tuir.
Strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi	Detrazione del 55%, con limite di spesa di 109.090,91 euro e di detrazione di 60.000 euro	Detrazione del 55%, con limite di spesa di 109.090,91 euro e di detrazione di 60.000 euro	Detrazione del 55%, con limite di spesa di 109.090,91 euro e di detrazione di 60.000 euro	Detrazione del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60.000 euro	Stop alla detrazione del 55-65%, ma resta la possibilità di beneficiare del 36% dell'articolo 16-bis, Tuir.
Riqualificazione energetica generale di edifici	Detrazione del 55%, con limite di spesa di 181.818,18 euro e di detrazione di 100.000 euro	Detrazione del 55%, con limite di spesa di 181.818,18 euro e di detrazione di 100.000 euro	Detrazione del 55%, con limite di spesa di 181.818,18 euro e di detrazione di 100.000 euro	Detrazione del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 100.000 euro	Stop alla detrazione del 55-65%, ma resta la possibilità di beneficiare del 36% dell'articolo 16-bis, Tuir.
Interventi precedentemente descritti, effettuati su parti comuni condominiali o su tutte le unità immobiliari del condominio	Detrazione del 55%, con i limiti dei punti precedenti	Detrazione del 55%, con i limiti dei punti precedenti	Detrazione del 55%, con i limiti dei punti precedenti	Detrazione del 65%, con i limiti di detrazione dei punti precedenti	Stop alla detrazione del 55-65%, ma resta la possibilità di beneficiare del 36% dell'articolo 16-bis, Tuir.

(*) Per determinare il limite di spesa vanno considerati cumulativamente gli investimenti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore.